

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 483

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Padrin e Sernagiotto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 marzo 2004.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 5 aprile 2004.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE

Relazione:

La pratica della cremazione è un rito antichissimo, che risale a millenni or sono, in Asia questa consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni (si pensi all'India, ad esempio).

Anche in Europa, presso i Greci e i Romani, esisteva l'usanza di cremare le persone: l'importanza del rito faceva sì che fosse riservata alle persone più nobili e famose.

L'ascesa del cristianesimo, e poi dell'islamismo, ne fecero decadere la pratica a favore della sepoltura.

Solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione nel mondo occidentale. Dal 1963 anche la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli. Tuttavia, il Codice di Diritto Canonico sostiene ancora, al canone 1176, che "la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana".

Oggi la cremazione è scelta da milioni di persone in tutto il mondo e anche in Italia, negli ultimi decenni, si è manifestato un sempre maggior interesse verso questa pratica mortuaria, tanto che il legislatore nazionale ha promulgato nel 2001 la legge n. 130 relativa a "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Esistono quindi i presupposti perché la Regione del Veneto dia, all'interno del suo territorio, la certezza alla pratica della cremazione, che sempre più persone scelgono.

Il presente disegno di legge, riprendendo i contenuti innovativi della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", ne declina l'applicazione a livello regionale consentendone, quindi l'effettiva applicazione.

In particolare vengono disciplinati i seguenti aspetti:

- modalità di dispersione delle ceneri (articolo 3): può essere eseguita dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130/2001 e, qualora avvenga in natura, all'aperto, è consentita:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;*
- b) in mare, oltre mezzo miglio dalla costa;*
- c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;*
- d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti;*

- modalità di conservazione delle ceneri (articolo 4): le ceneri vengono conservate in un'urna sigillata, con l'indicazione dei dati anagrafici in modo tale da consentire l'identificazione del defunto. L'urna può poi essere tumulata, interrata o affidata ai familiari o ad altro avente diritto;

- autorizzazione alla cremazione in particolari casi (articolo 5): in presenza di una comprovata insufficienza delle sepolture possono essere cremati i resti mortali (derivanti da esumazioni o estumulazioni). In tal modo verrebbero superate le difficoltà che sorgono nel caso in cui, a seguito di esumazioni o

estumulazione, si rinvencono resti mortali o cadaveri quasi integri, con la necessità di una nuova collocazione per un lungo periodo di tempo;

- l'autorizzazione all'uso di feretri idonei alla cremazione (articolo 6) al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione;

- le tariffe (articolo 7): è previsto il rinvio a quelle individuate dalla normativa nazionale (legge n. 130/2001 e DM 1° luglio 2002).

- i provvedimenti attuativi di competenza della Giunta regionale (articolo 8): entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale la Giunta regionale dovrà definire:

a) le linee di indirizzo ai comuni per l'individuazione delle apposite aree cimiteriali;

b) le modalità ed i casi in cui viene effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;

c) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina le modalità di affidamento, dispersione e conservazione delle ceneri dei defunti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Art. 2 - Autorizzazione e manifestazione della volontà.

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi e secondo le modalità contenute nell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, dai suoi familiari o dal legale rappresentante con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 4, della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 3 - Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta (che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati), alla quale il defunto apparteneva, dal personale a tal fine autorizzato dal comune o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.

3. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) in mare, oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.

4. La dispersione delle ceneri all'interno di aree private presuppone il consenso dei proprietari.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, così come definiti dalla vigente legislazione.

Art. 4 - Conservazione delle ceneri.

1. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le ceneri, queste sono riposte in un'urna sigillata e conservata in modo tale da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto medesimo.

2. L'urna sigillata viene consegnata ai familiari o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, che

possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

3. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo.

4. Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, può trasferirla per la conservazione o la dispersione delle ceneri in cimitero, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata, previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia, presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 5 - Altri casi di cremazione.

1. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficio di Stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, con le modalità previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

Art. 6 - Feretri.

1. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri idonei a tale pratica, ovvero almeno di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti sia i tempi di cremazione.

Art. 7 - Tariffe.

1. Per quanto riguarda le tariffe relative alla cremazione dei cadaveri, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel decreto del ministero dell'interno 1° luglio 2002 "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali".

Art. 8 - Provvedimenti attuativi.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale:

- a) le linee di indirizzo ai comuni per l'individuazione delle apposite aree cimiteriali;
- b) le modalità ed i casi in cui viene effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- c) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Autorizzazione e manifestazione della volontà	3
Art. 3 - Dispersione delle ceneri.....	3
Art. 4 - Conservazione delle ceneri.	3
Art. 5 - Altri casi di cremazione.	4
Art. 6 - Feretri.....	4
Art. 7 - Tariffe.	4
Art. 8 - Provvedimenti attuativi.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

NOTA ALL'ARTICOLO 1

Legge 30 marzo 2001, n. 130 (1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.

NOTA ALL'ARTICOLO 2

Legge 30 marzo 2001, n. 130 (1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 3 - *Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la

dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.

NOTA ALL'ARTICOLO 4

Vedi nota all'articolo 2

NOTA ALL'ARTICOLO 7

Legge 30 marzo 2001, n. 130 (1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 5 - Tariffe per la cremazione.

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONF SERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri (2).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° luglio 2002.